Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 aprile 2021
(OR. en)

8041/21

AGRI 183
WTO 114
DELACT 73

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2621 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.4.2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2621 final.

All.: C(2021) 2621 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2021
C(2021) 2621 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/787 ha esteso le disposizioni in materia di etichettatura delle miscele che danno luogo a bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose alle bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche (IG) diverse o di bevande spiritose con IG e bevande spiritose senza IG.

Detta disposizione sembra tuttavia imporre che le bevande assemblate in questione non rechino come denominazione legale la denominazione della categoria di bevande spiritose cui appartengono. Ciò non è conforme alla disposizione secondo cui le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, dato che il regolamento sulle bevande spiritose definisce le "bevande assemblate" come la combinazione di due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per lievi differenze di composizione, e prevede che esse appartengano alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio.

Per questo motivo è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/787 per chiarire le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili ai suddetti tipi di bevande assemblate e, in particolare, per specificare che queste recano come denominazione legale la denominazione della pertinente categoria di bevande spiritose.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Taluni Stati membri e rappresentanti del settore hanno segnalato alla Commissione che la summenzionata formulazione del nuovo regolamento sulle bevande spiritose vieta effettivamente alle bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a IG diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a IG con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna IG di recare come denominazione legale la denominazione della pertinente categoria di bevande spiritose. È opportuno chiarire tale aspetto al fine di garantire la certezza del diritto e di consentire la legittima informazione ai consumatori.

Nella fase di preparazione e durante le riunioni del gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli - Bevande spiritose, tenutesi (in formato virtuale) il 3 dicembre 2020 e il 9 febbraio 2021, si sono svolte consultazioni cui hanno partecipato gli esperti di tutti i 27 Stati membri. Le consultazioni sono sfociate in un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.

È stato registrato consenso anche durante la consultazione pubblica generale svolta tramite la pubblicazione del progetto di regolamento delegato sul portale "Legiferare meglio" dal 24 febbraio al 24 marzo 2021.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si fonda sull'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e riguarda un'unica disposizione per la quale tale paragrafo conferisce alla Commissione il potere di modifica. L'atto dovrebbe essere adottato mediante la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 1: questo articolo suddivide l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 in due paragrafi: uno riguardante le miscele che danno luogo a bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna delle categorie di cui all'allegato I e l'altro riguardante le bevande assemblate ottenute da bevande spiritose e comprendente disposizioni specifiche in materia di etichettatura per le bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a IG diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a IG con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna IG, al fine di chiarire che queste possono recare come denominazione legale la denominazione della pertinente categoria di bevande spiritose. Questo articolo modifica inoltre l'articolo 3, punto 3, e l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento, che fanno riferimento a tali disposizioni specifiche in materia di etichettatura.

Articolo 2: questo articolo prevede l'applicazione simultanea della modifica di cui all'articolo 1 e delle disposizioni cui fa riferimento (ossia l'articolo 3, punto 3, e l'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787) che, in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento, si applicheranno a decorrere dal 25 maggio 2021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008[1], in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/787 ha riformulato in modo sostanziale talune disposizioni relative alla produzione e all'etichettatura delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari ottenuti utilizzando le bevande spiritose come ingredienti.

(2) In particolare l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 estende le disposizioni in materia di etichettatura delle miscele che danno luogo a bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose alle bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica.

(3) Di conseguenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I di detto regolamento o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. Ciò implica che la categoria di bevande spiritose cui appartiene una bevanda assemblata contemplata da tale disposizione non può essere utilizzata come denominazione legale di tale bevanda. L'unica eccezione prevista da detto articolo riguarda gli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o gli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritose appartiene a una indicazione geografica. Per tali bevande assemblate, ciò implica che è possibile utilizzare la rispettiva categoria di bevande spiritose come denominazione legale nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura.

(4) Tuttavia, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, punti 11 e 12, del regolamento (UE) 2019/787 le bevande assemblate sono il risultato della combinazione di due o più

[1] GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

bevande spiritose della stessa categoria che sono distinguibili solo per lievi differenze di composizione. Pertanto le bevande spiritose così ottenute appartengono necessariamente alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio. L'articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definita nell'allegato I del medesimo regolamento devono utilizzare la denominazione di tale categoria come denominazione legale. Conformemente a tale requisito, tutte le bevande assemblate, e non solo quelle esentate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento, devono essere autorizzate a utilizzare come denominazione legale la denominazione della categoria cui appartengono.

(5) Pertanto, al fine di correggere l'incoerenza tra gli obblighi di etichettatura per le bevande assemblate di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e garantire la certezza del diritto per i produttori di bevande spiritose e la legittima informazione ai consumatori, è opportuno chiarire le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili alle bevande assemblate, comprese quelle ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna indicazione geografica. È altresì necessario modificare l'articolo 3, punto 3, e l'articolo 10, paragrafo 7, del suddetto regolamento, che fanno riferimento a tali disposizioni specifiche in materia di etichettatura.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(7) Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

(1) all'articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) "allusione", il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:

(a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o

(b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I;"

(2) all'articolo 10, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"7. Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o altri termini simili.";

(3) l'articolo 13 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di miscela, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.

Nel caso di cui al primo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettera e). Sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.";

(b) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. In caso di bevanda assemblata, la bevanda spiritosa reca la denominazione legale prevista nella pertinente categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I.

In caso di bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica, si applicano le seguenti condizioni:

(a) la designazione, la presentazione o l'etichettatura della bevanda assemblata può recare le denominazioni legali figuranti all'allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state assemblate, purché tali denominazioni figurino:

i) esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e

ii) almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;

(b) l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettera d);

(c) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN